



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Specializzata in materia di Impresa

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Lorenza Calcagno,	presidente
dott. Stefano Demontis,	giudice rel.
dott. Alberto La Manna,	giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa da:

Parte_1 , con sede legale in 251 Little Falls Drive Wilmington DE, 19808, Stati Uniti d’America,
e *Parte_2* , con sede legale in Gordon House, Barrow Street, 4, Dublino, Irlanda,
entrambe rappresentate e difese dagli Avv.ti Matteo Orsingher e Davide Graziano

RICORRENTE

contro

Controparte_1 C.F.: *P.IVA_1* , con sede legale in Torino, Via Lugaro,
n. 15, in proprio e quale interventore volontario *ex art. 105 c.p.c.*, in qualità di procuratore speciale *ex*
art. 77 c.p.c., di *Controparte_2* C.F.: *P.IVA_2*), con sede legale in Torino, Via Lugaro,
n. 15, *Controparte_3* C.F.: *P.IVA_3*), con sede legale in Torino, Via Lugaro,
n. 15, *Controparte_4* (C.F.: *P.IVA_4*), con sede legale in Torino, Via
Lugaro, n. 15, *Controparte_5* C.F.: *P.IVA_5* , con sede legale in Torino, Via Lugaro, n. 15,
Controparte_6 (C.F.: *P.IVA_6*), con sede legale in Roma, Via Cristoforo Colombo 90 e
CP_7 (C.F.: *P.IVA_7*) con sede legale in Roma, Via Cristoforo Colombo 90,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Re, Prof. Eugenio Barcellona, Fabrizio Grasso, Bianca Maria
Scarabelli e Francesco Rebecchi

RESISTENTI

CONCLUSIONI

Per la parte attrice:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare:

1. Preliminarmente, sospendere il presente giudizio fino alla conclusione del giudizio pendente davanti al TAR Lazio (R.G. n. 7093/2023) o, in subordine, rimettere alla Corte di Giustizia le questioni ulteriori rispetto a quelle decise con sentenza del 12 maggio 2026 nel giudizio di rinvio pregiudiziale C-797/23 indicate nel par. 62, punti 1.d), 1.e), 3.d), 3.e), 4), 5), 6), 7) del ricorso; o, in ulteriore subordine, rimettere alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 134 Cost. le questioni indicate nel par. 63 del ricorso.

2. Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l’assenza di diritti di parte convenuta ai sensi dell’art. 43-bis l.a., in quanto la citata previsione e la correlata normativa regolamentare sono contrarie al diritto dell’Unione europea e alla Costituzione.

3. Nel merito, in subordine, accertare e dichiarare l’assenza di diritti di parte convenuta ai sensi dell’art. 43-bis l.a., in quanto la citata previsione e la correlata normativa regolamentare non sono state notificate alla Commissione Europea ai sensi della Direttiva (UE) 2015/1535.

4. Nel merito, in ulteriore subordine, accertare e dichiarare l’assenza di diritti di parte convenuta ai sensi dell’art. 43-bis l.a., in quanto gli utilizzi di Google non interferiscono con alcun diritto della convenuta ai sensi della citata previsione.

5. Nel merito, in ulteriore subordine, accertare e dichiarare che la proposta di equo compenso formulata da Pt_1 è conforme all’art. 43-bis l.a.

6. Nel merito, in ulteriore subordine, determinare l’equo compenso in conformità all’art. 43-bis l.a.

7. In via istruttoria, ove ritenuto necessario nonostante la produzione dei documenti 75 e 77, l’ammissione dei seguenti capitoli di prova:

.....

8. In ogni caso, rigettare tutte le domande e istanze istruttorie avversarie (ivi incluse, in particolare, le richieste di esibizione e di CTU), in quanto inammissibili e/o esplorative e comunque infondate.

9. In ogni caso, con vittoria di spese di lite e accessori di legge”.

Per la parte convenuta:

“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, per le ragioni illustrate in atti,

in via preliminare, rimettere le parti dinanzi all' CP_8 per lo svolgimento della procedura di determinazione dell'equo compenso, quantomeno in applicazione analogica della disciplina in materia di "mediazione demandata dal giudice" ex art. 5-quater d.lgs. n. 28/2010, nel merito, rigettare il ricorso avversario in quanto inammissibile e/o infondato, in via riconvenzionale:

in via principale, accertare e dichiarare il diritto degli Editori del CP_1 ciascuno per quanto di spettanza, all'equo compenso ex art. 43-bis l.d.a., da determinarsi in un importo pari a 50,6 milioni di Euro per l'anno 2021, 52,5 milioni di Euro per l'anno 2022, 56,1 milioni di Euro per l'anno 2023 e 60,4 milioni di Euro per l'anno 2024, a cui aggiungere un importo pari a 73,3 milioni di Euro, a titolo di equo compenso legato ai benefici economici che Pt_1 ha tratto dai dati generati dai propri utenti dalla consultazione delle opere giornalistiche online degli Editori del CP_1 nel periodo 2021-2024, per un importo totale di 292,9 milioni di Euro, ovvero il diverso importo che verrà ritenuto di giustizia, e, per l'effetto, condannare in solido le Ricorrenti al pagamento dei suddetti importi a favore degli Editori del CP_1 ciascuno per quanto di spettanza, oltre a interessi legali dal giorno del dovuto sino al saldo, da quantificarsi, dal momento della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1284, c. 4 cod. civ., secondo la disciplina relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

in subordine, accertare e dichiarare il diritto degli Editori del CP_1 ciascuno per quanto di spettanza, al risarcimento del danno ex art. 158 l.d.a. per la lesione del loro diritto connesso di cui all'art. 15 della Direttiva, da determinarsi, se del caso anche in via equitativa, in un importo almeno pari a 50,6 milioni di Euro per l'anno 2021, 52,5 milioni di Euro per l'anno 2022, 56,1 milioni di Euro per l'anno 2023 e 60,4 milioni di Euro per l'anno 2024, a cui aggiungere un importo pari a 73,3 milioni di Euro, a titolo di risarcimento del danno legato ai benefici economici che Pt_1 ha tratto dai dati generati dai propri utenti dalla consultazione delle opere giornalistiche online degli Editori del CP_1 nel periodo 2021-2024, per un importo totale di 292,9 milioni di Euro, ovvero il diverso importo che verrà ritenuto di giustizia, e, per l'effetto, condannare in solido le Ricorrenti al pagamento dei suddetti importi a favore degli Parte_3 ciascuno per quanto di spettanza, oltre a interessi legali dal giorno del dovuto sino al saldo, da quantificarsi, dal momento della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1284, c. 4 cod. civ., secondo la disciplina relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

in alternativa, accertare e dichiarare che la condotta delle Ricorrenti per cui è causa costituisce abuso di dipendenza economica e che essa ha cagionato agli Editori del Gruppo CP_1 n danno da determinarsi, se del caso anche in via equitativa, in un importo almeno pari a 50,6 milioni di

Euro per l'anno 2021, 52,5 milioni di Euro per l'anno 2022, 56,1 milioni di Euro per l'anno 2023 e 60,4 milioni di Euro per l'anno 2024, a cui aggiungere un importo pari a 73,3 milioni di Euro, a titolo di risarcimento del danno legato ai benefici economici che Pt_1 ha tratto dai dati generati dai propri utenti dalla consultazione delle opere giornalistiche online degli Editori del Gruppo GEDI nel periodo 2021-2024, per un importo totale di 292,9 milioni di Euro, ovvero il diverso importo che verrà ritenuto di giustizia, e, per l'effetto, condannare in solido le Ricorrenti al pagamento dei suddetti importi a favore degli Parte_3 ciascuno per quanto di spettanza, oltre a interessi legali dal giorno del dovuto sino al saldo, da quantificarsi, dal momento della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1284, c. 4 cod. civ., secondo la disciplina relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali,

in via istruttoria:

.....

Con vittoria di spese, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Premesse.

La controversia riguarda il diritto di Controparte_1 in proprio e quale procuratrice delle società del gruppo, di ricevere da Google, soggetto qualificabile come “Prestatore di Servizi della Società dell'Informazione” secondo la normativa di riferimento, l'equo compenso per l'utilizzo che essa fa, nei propri motori di ricerca, degli articoli di stampa che sono pubblicati on line dalle singole testate del gruppo editoriale.

Infatti, come è noto, in generale gli utenti del web possono inserire specifiche parole di ricerca (o query) nei motori di ricerca di Google (come di altri), e ottengono pagine contenenti una serie di risultati composti ciascuno dai seguenti elementi: (i) un URL (“Uniform Resource Locator”), ovvero la stringa di testo che identifica univocamente l'indirizzo internet del sito web a cui inerisce il risultato di ricerca; (ii) un titolo, contenente un collegamento ipertestuale che rinvia al sito; (iii) uno *snippet*, ovvero un'anteprima di testo che mostra i termini della chiave di ricerca in un estratto del sito individuato, consentendo così all'utente di comprendere se il risultato è pertinente alla sua ricerca.

Tra i risultati delle ricerche possono ovviamente comparire anche pubblicazioni giornalistiche digitali, quando la chiave di ricerca attiene al loro contenuto, e da ciò trae origine il presente giudizio.

La normativa di riferimento è costituita principalmente dall'art. 43bis l.a., che, recependo l'art. 15 della c.d. Direttiva Copyright (direttiva UE 2019/790, attuata in Italia con la legge delega 22 aprile 2021, n.

53 e il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 177), ha anche previsto l'obbligo dei prestatori di servizi di corrispondere agli editori un “*equo compenso*”, istituito non contemplato dal legislatore europeo.

La medesima norma, al comma 8, ha anche previsto una procedura di mediazione dinnanzi all' **CP_8** e demandato a questa di adottare un regolamento disciplinante i criteri di quantificazione dell'equo compenso, gli obblighi di comunicazione dei dati, i propri correlati poteri ispettivi, e la procedura per la quantificazione dell'equo compenso davanti a sé.

Il Regolamento è stato poi adottato con delibera **CP_8** n. 3/23/CONS, ed entrambi gli atti sono stati impugnati da terzi (META) davanti al TAR Lazio. In quel giudizio, ancora pendente, è stato disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia su alcuni profili di compatibilità dell'art. 43bis L.A. e del Regolamento con la Direttiva Copyright, e principalmente sulla legittimità della previsione dell'equo compenso.

La Corte di Giustizia, con sentenza del 12.5.2026, ha affermato, in sintesi, che l'art. 43bis è conforme al diritto dell'UE a condizione che la normativa: (a) non privi gli editori della possibilità di rifiutare di concedere l'autorizzazione o di concederla a titolo gratuito, (b) non imponga ai prestatori alcun obbligo non correlato all'utilizzo di tali pubblicazioni, e (c) preveda obblighi e sanzioni conformi al principio di proporzionalità.

2) Perimetro di questo provvedimento.

Questa sentenza mira a risolvere le questioni sollevate dalle parti in ordine alla sussistenza del diritto all'equo compenso, mentre è riservata alla prosecuzione del giudizio ogni determinazione in ordine alla sua quantificazione.

3) Prospettazioni di parte attrice.

Secondo **Pt_1** in via preliminare il giudizio dovrebbe essere sospeso in attesa della decisione del TAR Lazio sulla validità del regolamento.

Nel merito, abbandonata dopo la decisione della CGUE l'impostazione originaria del ricorso (secondo la quale la previsione dell'equo compenso confligge con la direttiva Copyright), essa sostiene che comunque non sarebbe dovuta a **CP_1** alcuna remunerazione, per una duplice serie di motivi, i primi attinenti al persistente contrasto di parte della normativa di riferimento con l'ordinamento europeo e con la carta costituzionale, gli altri attinenti al merito della controversia.

In particolare, anche dopo la sentenza CGUE citata, residuerebbero vari profili di conformità e/o illegittimità dell'art. 43bis e del Regolamento **CP_8**, che **Pt_1** chiede essere rimessi rispettivamente alla Corte di Giustizia e alla Corte Costituzionale, e precisamente:

- contrarietà alla Direttiva Copyright nella parte in cui fornisce la definizione di “*estratti molto brevi*”;

- violazione dei principi di proporzionalità nell'individuazione dei criteri di determinazione dell'equo compenso;
- violazione del principio del paese di origine previsto dagli artt. 2, 3 e 4 e allegato 1 direttiva 2000/31/CE ("Direttiva E-commerce", attuati in Italia dal d.lgs. 70/2003) e del principio di libera circolazione dei servizi assicurato dagli artt. 56 TFUE e 16 direttiva 2006/123/CE ("Direttiva Servizi", attuata in Italia dal d.lgs. 59/2010);
- violazione dell'obbligo di notifica previsto, per l'ipotesi in cui il paese membro abbia in progetto di adottare regole tecniche, dagli artt. 5 e 6 della direttiva UE 2015/1535 (Direttiva Servizi Tecnici, attuata in Italia mediante l. 317/1986, modificata dal d.lgs. 223/2017);
- violazione degli artt. 11 e 117 Cost. per effetto dei sopra riportati conflitti con la normativa europea;
- violazione degli artt. 76 e 77 Cost. per eccesso di delega, e del c.d. divieto di *gold plating* stabilito dall'art. 32 della legge n. 234/2012 (*"Gli atti di recepimento di direttive dell'Unione Europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse"*), nella parte in cui hanno previsto l'equo compenso, gli obblighi in capo ai prestatori di servizi, i poteri regolatori e sanzionatori dell' **CP_8** , i criteri di determinazione del compenso, una definizione di estratti molto brevi non coerente con la normativa comunitaria;
- violazione dell'art. 3 Cost. per la possibile discriminazione rispetto ai prestatori di servizi operanti in altri paesi;
- violazione degli artt. 24, 25 e 102 Cost., per l'introduzione di norme autoritative, sull'equo compenso e sull'obbligo di fornire i dati rilevanti, che obbligano le parti a sottoporsi a una forma di arbitrato obbligatorio;
- violazione del principio del *ne bis in idem*, per la sovrapposizione dei poteri dell' **CP_8** con quelli dell'autorità giudiziaria;
- violazione del principio di libertà di iniziativa economica previsto dall'art. 41 Cost., per ragioni analoghe a quelle illustrate in relazione ai principi di autonomia privata e di libera iniziativa economica assicurati dagli artt. 16 e 52 Carta di Nizza e 119 TFUE.

Inoltre, nell'ipotesi in cui siano superate tutte le predette pregiudiziali, nel merito **Pt_1** contesta in ogni caso il diritto di **CP_1** e i seguenti motivi:

- la visualizzazione dei contenuti all'interno dei motori di ricerca non costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi dell'art. 3 Direttiva InfoSoc (e quindi ai sensi dell'art. 16 l.a. richiamato dall'art. 43-bis l.a.);

- l'art. 15 Direttiva Copyright esclude dalla protezione i) collegamenti ipertestuali, (ii) singole parole o estratti molto brevi, (iii) semplici fatti riportati nelle pubblicazioni di carattere giornalistico, (iv) i titoli;
- per quanto riguarda la nozione di estratto breve, i riassunti visualizzati nei motori di ricerca (i c.d. *snippet*) non soddisfano comunque i requisiti previsti dall'art. 43bis co. 7 l.a., perché non esentano l'utente dalla necessità di leggere l'articolo cui rinviano;
- **CP_1** vorrebbe comunque autorizzato l'utilizzo dei suoi articoli da parte di **Pt_1**
- alcune testate per cui **CP_1** chiede l'equo compenso non hanno natura di pubblicazione giornalistica;
- alcune testate per cui **CP_1** chiede l'equo compenso non sono più di sua proprietà;
- l'equo compenso non è in ogni caso dovuto in relazione al periodo antecedente alla richiesta di avvio delle negoziazioni (6 settembre 2024).

4. Prospettazioni di parte convenuta.

CP_1 contesta tutte le deduzioni di **Pt_1** con argomenti difensivi che portano a soluzioni opposte, evidenziando in particolare come lo scopo della Direttiva Copyright e della legge nazionale sia quello di riequilibrare il mercato con misure a supporto della sostenibilità del sistema editoriale, con il fine di tutelare la libertà e il pluralismo degli organi di stampa e con essi l'accesso dei cittadini all'informazione, e come dette norme nascano proprio con lo scopo di disciplinare situazioni come quelle in esame, circostanza che renderebbe paradossale il tentativo di controparte di invocare l'esistenza di ragioni di esclusione della tutela.

5. Posizioni delle parti sulla quantificazione dell'equo compenso.

In aggiunta, le parti propongono soluzioni molto diverse in ordine ai criteri da adottare per la determinazione dell'equo compenso, e formulano al riguardo una serie di richieste istruttorie.

La questione assumerà rilevanza dopo il superamento di tutte le pregiudiziali sull'an, e, come anticipato, allo stato può essere accantonata.

6. Normativa di riferimento.

Prima di entrare nel merito delle questioni sollevate dalle parti, è opportuna una breve ricostruzione delle previsioni normative che assumono rilievo.

7. La Direttiva Copyright.

La Direttiva UE 2019/790 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, illustra nei considerando gli obiettivi essenziali che si propone, chiarendo:

- che *“una stampa libera e pluralista è essenziale per garantire un giornalismo di qualità e l'accesso dei cittadini all'informazione e dà un contributo fondamentale al dibattito pubblico e al corretto funzionamento di una società democratica”* e che *“in assenza del riconoscimento degli editori quali titolari di diritti, la concessione delle licenze e il rispetto dei diritti nelle pubblicazioni di carattere giornalistico riguardo agli utilizzi online da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione nell'ambiente digitale sono spesso complessi e inefficaci”*, ed è *“ancora più difficile per loro recuperare gli investimenti effettuati”* (cons. 54);
- che *“Il contributo organizzativo e finanziario degli editori nel produrre pubblicazioni di carattere giornalistico va riconosciuto e ulteriormente incoraggiato per garantire la sostenibilità dell'editoria e favorire in tal modo la disponibilità di informazioni affidabili”*, e questo può avvenire *“a livello di Unione una tutela giuridica armonizzata per gli utilizzi online delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione, che lasci impregiudicate le vigenti norme sul diritto d'autore nell'ordinamento dell'Unione applicabili agli utilizzi privati o non commerciali delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utenti, anche ove tali utenti condividano pubblicazioni di carattere giornalistico online. Tale protezione dovrebbe essere garantita in maniera efficace mediante l'introduzione nell'ordinamento dell'Unione di diritti connessi a quello d'autore per la riproduzione e la messa a disposizione del pubblico di pubblicazioni di carattere giornalistico da editori stabiliti in uno Stato membro nell'ambito di utilizzi digitali da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio...”* (cons. 55);
- che *“I diritti concessi agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva dovrebbero avere lo stesso ambito di applicazione dei diritti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico di cui alla direttiva 2001/29/CE relativamente agli utilizzi online da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione. I diritti concessi agli editori di giornali non dovrebbero essere estesi ai collegamenti ipertestuali, né ai semplici fatti riportati nei giornali. I diritti concessi agli editori di giornali a norma della presente direttiva dovrebbero essere soggetti anche alle stesse disposizioni in materia di eccezioni e limitazioni applicabili ai diritti stabiliti dalla direttiva 2001/29/CE, tra cui l'eccezione in caso di citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), di tale direttiva”* (cons. 57);
- che *“L'utilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione può consistere nell'utilizzo di intere pubblicazioni o di interi articoli, ma anche di parti di pubblicazioni di carattere giornalistico. Anche l'utilizzo di parti di pubblicazioni*

di carattere giornalistico ha acquisito una rilevanza economica. Al tempo stesso, l'utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione non compromette necessariamente gli investimenti effettuati dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico nella produzione di contenuti. È pertanto opportuno prevedere che l'utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico non rientri nell'ambito dei diritti previsti dalla presente direttiva. Tenuto conto della forte aggregazione e dell'utilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione, è importante che l'esclusione degli estratti molto brevi sia interpretata in modo da non pregiudicare l'efficacia dei diritti previsti dalla presente direttiva” (cons. 58).

In coerenza con gli obiettivi espressi, l'art. 2 num. 4) definisce la “*pubblicazione di carattere giornalistico*” come “*un insieme composto principalmente da opere letterarie di carattere giornalistico ma che può includere anche altre opere o altri materiali, e che: a) costituisce un singolo elemento all'interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata recante un unico titolo, quale un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico; b) ha lo scopo di fornire al pubblico informazioni su notizie o altri argomenti; e c) è pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione ad iniziativa e sotto la responsabilità editoriale e il controllo di un prestatore di servizi. Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche, non sono pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva*”.

Infine, l'art. 15, nel disciplinare espressamente la materia che qui interessa, prevede quanto segue:

“1. Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali stabiliti in uno Stato membro i diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione. I diritti di cui al primo comma non si applicano agli utilizzi privati o non commerciali delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utilizzatori. La protezione accordata a norma del primo comma non si applica ai collegamenti ipertestuali. I diritti di cui al primo comma non si applicano all'utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico. 2. I diritti di cui al paragrafo 1 non modificano e non pregiudicano in alcun modo quelli previsti dal diritto dell'Unione per gli autori e gli altri titolari di diritti relativamente ad opere e altri materiali inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico. I diritti di cui al paragrafo 1 non possono essere invocati contro tali autori e altri titolari di diritti e, in particolare, non possono privarli del diritto di sfruttare le loro opere e altri materiali in modo indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inclusi. Quando un'opera o altri materiali è inclusa in una

pubblicazione di carattere giornalistico sulla base di una licenza non esclusiva, i diritti di cui al paragrafo 1 non possono essere invocati per impedire l'utilizzo da parte di altri utilizzatori autorizzati. I diritti di cui al paragrafo 1 non possono essere invocati per impedire l'utilizzo di opere o altri materiali la cui protezione sia scaduta. 3. Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 2001/29/CE, la direttiva 2012/28/UE e la direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) si applicano, mutatis mutandis, ai diritti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 4. I diritti di cui al paragrafo 1 si estinguono due anni dopo la pubblicazione della pubblicazione di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione di tale pubblicazione di carattere giornalistico. Il paragrafo 1 non si applica alle pubblicazioni di carattere giornalistico pubblicata per la prima volta prima del 6 giugno 2019. 5. Gli Stati membri provvedono affinché gli autori delle opere incluse in una pubblicazione di carattere giornalistico ricevano una quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l'utilizzo delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione”.

8. La Direttiva Infosoc.

Il contenuto dei diritti riconosciuti agli editori si estrinseca nel richiamo fatto dall’art. 15 appena citato agli art. 2 e 3, par. 2, della direttiva 2001/29/CE (direttiva Infosoc), e quindi estende agli editori di pubblicazione giornalistiche *“il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte”, ed “ il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente”.*

9. La legge italiana.

Nel recepire la direttiva, l’art. 43bis l. 633/41:

- al comma 1, riconosce agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, per l'utilizzo online delle stesse da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, i diritti esclusivi di riproduzione e comunicazione al pubblico di cui agli articoli 13 e 16;
- al comma 2, definisce la pubblicazione di carattere giornalistico come *“un insieme composto principalmente da opere letterarie di carattere giornalistico, che può includere altre opere e materiali protetti, come fotografie o videogrammi, e costituisce un singolo elemento all'interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata, recante un titolo unico, quale un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico, con la funzione di informare il pubblico su notizie, o altri argomenti, pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione sotto l'iniziativa, la*

responsabilità editoriale e il controllo di un editore o di un'agenzia di stampa”, con esclusione delle pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici;

- *al comma 6, esclude la tutela “in caso di utilizzi privati o non commerciali delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utilizzatori”, e “in caso di collegamenti ipertestuali o di utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico”;*
- *al comma 7, definisce l’estratto molto breve come “qualsiasi porzione di tale pubblicazione che non dispensi dalla necessità di consultazione dell’articolo giornalistico nella sua integrità”;*
- *al comma 8, stabilisce che “Per l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico i prestatori di servizi della società dell’informazione riconoscono ai soggetti di cui al comma 1 un equo compenso”, individua i criteri generali per la determinazione di esso e demanda all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di adottare con regolamento la normativa di dettaglio;*
- *ai commi 10, 11 e 12, prevede una serie di regole sia per le parti durante le negoziazioni (co. 9) sia per lo svolgimento del procedimento davanti all’Autorità;*
- *al comma 14, stabilisce che i diritti di esclusiva in capo agli editori si estinguono decorsi due anni dalla pubblicazione dell’opera giornalistica.*

La delibera dell’ **CP_8** n. 3/23/CONS, ha adottato il regolamento di dettaglio sui criteri e la procedura per la quantificazione dell’equo compenso, nonché sugli obblighi di comunicazione dei dati da parte dei prestatori di servizi e sui correlati poteri ispettivi di **CP_8** (come anticipato, i contenuti del regolamento, se necessario, saranno esaminati in seguito, in sede di quantificazione dell’equo compenso).

10. La sentenza CGUE del 12.5.2026.

La Corte, pronunciandosi essenzialmente sul tema della compatibilità della previsione dell’equo compenso con la Direttiva, in motivazione ha svolto alcune considerazioni significative anche per risolvere le ulteriori questioni dedotte dalle parti in questo giudizio.

In particolare, essa è stata chiamata dal Tar del Lazio a pronunciarsi sui seguenti quesiti:

*«1) Se l’articolo 15 [della direttiva 2019/790] possa essere interpretato come ostativo all’introduzione di disposizioni nazionali – quali quelle previste dall’articolo 43-bis della legge [n. 633/1941] e quelle stabilite nella Delibera **CP_8** 3/23/CONS - nella parte in cui:*

a) vengono previsti obblighi di remunerazione (equo compenso), in aggiunta ai diritti esclusivi indicati dallo stesso articolo 15 [della direttiva 2019/790], a carico [dei prestatori di servizi della società dell’informazione] ed in favore degli editori;

b) vengono stabiliti obblighi, a carico dei medesimi [prestatori di servizi della società dell’informazione]:

- di avviare trattative con gli editori,
- di fornire agli editori stessi ed [all' CP_8] le informazioni necessarie ai fini della determinazione dell'equo compenso,
- nonché di non limitare la visibilità dei contenuti dell'editore nei risultati di ricerca in attesa del perfezionamento della negoziazione;

c) viene conferito all'[AGCOM]:

- un potere di vigilanza e sanzionatorio,
- il potere di individuare i criteri di riferimento per la determinazione dell'equo compenso,
- il potere di determinare, nel caso di mancato accordo fra le parti, l'importo esatto dell'equo compenso[.]

2) [S]e l'articolo 15 [della direttiva 2019/790] sia ostativo a disposizioni nazionali, quali quelle indicate al precedente punto 1), che impongono ai [prestatori di servizi della società dell'informazione] un obbligo di divulgazione dei dati, assoggettato a vigilanza da parte della stessa CP_8], la cui inosservanza incontra l'applicabilità di misure sanzionatorie amministrative[.]

3) [S]e i (...) principi di libertà di impresa, di cui agli articoli 16 e 52 della [Carta], di libera concorrenza, di cui all'articolo 109 TFUE e di proporzionalità, di cui all'articolo 52 della [Carta], ostino a disposizioni nazionali, quali quelle precedentemente indicate, che:

a) introducono diritti di remunerazione in aggiunta ai diritti esclusivi di cui all'articolo 15 [della direttiva 2019/790], la cui attuazione trova corredo nella già richiamata configurazione, a carico dei[prestatori di servizi della società dell'informazione], di un obbligo di avviare trattative con gli editori, di un obbligo di fornire agli editori e/o all' CP_8] le informazioni necessarie per determinare un equo compenso, nonché un obbligo di non limitare la visibilità dei contenuti dell'editore nei risultati di ricerca in attesa di tali trattative;

b) conferiscono [all' CP_8]:

- un potere di vigilanza e sanzionatorio,
- il potere di individuare i criteri di riferimento per la determinazione dell'equo compenso,
- il potere di determinare, nel caso di mancato accordo fra le parti, l'importo esatto dell'equo compenso».

Nel decidere tali questioni, la Corte parte da alcune premesse:

- “per quanto riguarda più specificamente l'obiettivo perseguito dall'articolo 15 della direttiva 2019/790, i considerando 54 e 55 di quest'ultima indicano che l'introduzione, nel diritto dell'Unione, di diritti connessi al diritto d'autore per la riproduzione e la messa a disposizione del pubblico di pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzi online da parte dei prestatori

di servizi della società dell'informazione mira, in particolare, a porre rimedio alle difficoltà che gli editori di tali pubblicazioni devono affrontare nella concessione di licenze relative a tali utilizzi e a garantire la possibilità di recuperare gli investimenti richiesti per la produzione di dette pubblicazioni”;

- *“la previsione di tali diritti si fonda quindi sull'imperativo di riconoscere e incoraggiare maggiormente il contributo organizzativo e finanziario di tali editori alla produzione delle stesse pubblicazioni, al fine di garantire la sostenibilità del settore editoriale e, pertanto, di promuovere la disponibilità di informazioni affidabili, essendo indispensabile una stampa libera e pluralista per garantire un giornalismo di qualità e l'accesso dei cittadini all'informazione”;*
- *“occorre rilevare che dalla formulazione stessa dell'articolo 15, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2019/790 nonché dal considerando 57 di quest'ultima, emerge che i diritti concessi agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico hanno la stessa portata dei diritti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico previsti dalla direttiva 2001/29, relativamente agli utilizzi online di tali pubblicazioni da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione”.*

Da esse, trae come prima conclusione che *“la tutela conferita dai diritti sanciti all'articolo 15 della direttiva 2019/790 non si limita al loro godimento, ma si estende anche al loro esercizio, che deve, in pratica, essere effettivo”,* e che *“al pari dei diritti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico previsti dalla direttiva 2001/29, tali diritti hanno natura preventiva, nel senso che qualsiasi utilizzo delle pubblicazioni da essi protette richiede il previo consenso del loro titolare”* (punto 60). Quindi gli editori devono conservare il diritto di vietare ogni utilizzo on line delle loro pubblicazioni, e gli Stati membri non possono sostituire ai diritti esclusivi di natura preventiva il diritto alla mera remunerazione da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione (punto 62).

Per questo, è connaturato ai diritti previsti dall'art. 15 il fatto che gli editori possano subordinare l'autorizzazione di detti utilizzi a una remunerazione che essi ritengano appropriata, ed anzi *“l'articolo 15 della direttiva 2019/790 mira a garantire a tali editori la possibilità di ammortizzare gli investimenti necessari alla produzione di tali pubblicazioni mediante una siffatta remunerazione”,* cosicché *“non (si) può validamente sostenere che un legislatore nazionale violi tale direttiva qualora istituisca un regime volto a garantire un'equa remunerazione per tali editori”* (punto 63), ferma restando la necessità di assicurare agli editori anche la possibilità di concedere l'utilizzo a titolo gratuito (punto 64). Parallelamente, l'articolo 15 della direttiva 2019/790 non garantisce in alcun modo agli editori una remunerazione nel caso in cui tali prestatori non utilizzino né intendano utilizzare dette pubblicazioni (punto 65), e dunque *“i prestatori di servizi della società dell'informazione devono mantenere la libertà di decidere in merito a un tale utilizzo richiedendo al contempo la previa*

autorizzazione presso gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, fermo restando che non può essere loro imposto alcun obbligo di pagamento o di altra natura ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2019/790 qualora non utilizzino né intendano utilizzare le pubblicazioni rientranti nell'ambito di applicazione di tale disposizione” (punto 66).

Per concludere sul punto, la sentenza chiarisce che spetta al giudice nazionale di valutare se la normativa di recepimento sia conforme ai principi appena esposti (punto 67).

In aggiunta, la Corte si è espressa anche sui quesiti relativi agli obblighi di informazione previsti a carico dei prestatori di servizi e ai poteri dell' CP_8 .

Sul primo punto, essa ha affermato che *“per quanto riguarda l'obbligo di comunicare i dati necessari per determinare l'importo dell'«equo compenso», solo i prestatori di servizi della società dell'informazione dispongono delle informazioni che permettono di stimare il valore economico rappresentato dall'utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico, come i ricavi generati o attesi da tale utilizzo, cosicché gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico si trovano in una posizione negoziale debole rispetto a tali prestatori per quanto riguarda la determinazione della remunerazione di cui trattasi. Inoltre, per quanto riguarda l'obbligo di astenersi dal limitare la visibilità delle pubblicazioni nei risultati di ricerca durante le trattative tra detti prestatori e tali editori, esso consente di evitare che sia esercitata una pressione su detti editori o, ancora, che venga dissimulato il valore economico rappresentato dall'utilizzo delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico” (punto 77).* Pertanto, *“nella misura in cui gli obblighi in questione consentono di garantire che gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico siano in grado di decidere liberamente e sulla base di tutte le informazioni pertinenti se, ed eventualmente a fronte di quale remunerazione, intendano concedere ai prestatori di servizi della società dell'informazione l'autorizzazione a riprodurre tali pubblicazioni o a metterle a disposizione del pubblico, tali obblighi possono garantire l'equità delle trattative condotte tra le parti. Pertanto, obblighi come quelli di cui trattasi nel procedimento principale rientrano nell'obiettivo di protezione di tali editori in quanto titolari dei diritti sanciti all'articolo 15 della direttiva 2019/790, conformemente all'intento del legislatore dell'Unione espressa ai considerando 54 e 55 di tale direttiva” (punto 78).* Per questo, la conclusione è che *“siffatti obblighi contribuiscano alla realizzazione degli obiettivi ricordati ai punti 54 e 55 della presente sentenza, rafforzando il livello di tutela previsto da detta direttiva e, in particolare, dal suo articolo 15” (punto 79).*

Sul ruolo dell' CP_8 , la sentenza precisa infine che *“Misure di intervento pubblico come quelle di cui al punto precedente della presente sentenza sono pienamente compatibili con l'articolo 15 della direttiva 2019/790. Infatti, misure che disciplinano i poteri di un'autorità pubblica, come l' CP_8 ,*

rientrano nelle modalità di attuazione dei diritti sanciti a tale articolo 15. Nella misura in cui consentono di determinare l'importo adeguato della remunerazione qualora i prestatori di servizi della società dell'informazione procedano o intendano procedere, con l'autorizzazione degli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, a un utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico senza che le parti siano in grado di accordarsi sull'importo adeguato di tale remunerazione, dette misure di intervento pubblico non ledono la natura e la portata di questi diritti nonché gli obiettivi perseguiti da tale direttiva e dal suo articolo 15" (Punto 81).

11. Richiesta di sospensione del giudizio in attesa della sentenza del TAR Lazio.

Come anticipato, il regolamento impugnato davanti al giudice amministrativo prevede i criteri di quantificazione dell'equo compenso, e quindi la questione della sua legittimità, al vaglio del TAR Lazio, evidentemente incide solo su quel profilo.

Pertanto, la pregiudizialità della decisione del G.A. sarà valutata nella prosecuzione del giudizio, risolte le questioni sull'esistenza e sulla portata del diritto al compenso.

12. Rapporti del presente giudizio con la procedura prevista davanti all' CP_8 .

CP_1 ritenendo che l'espletamento della procedura di determinazione dell'equo compenso dinanzi all' CP_8 integri una vera e propria condizione di procedibilità della domanda giudiziale, chiede dichiararsi l'improcedibilità della domanda, o comunque di rimettere le parti davanti all'Autorità garante. La prospettazione della resistente richiama la previsione dei commi 10 e 11 dell'art. 43bis, il primo nella parte in cui mantiene "*Fermoil diritto di adire l'autorità giudiziaria ordinaria di cui al comma 11*" e il secondo nella parte in cui prevede che "*Quando, a seguito della determinazione dell'equo compenso da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le parti non addivengono alla stipula del contratto, ciascuna parte può adire la sezione del giudice ordinario specializzata in materia di impresa, competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168,...*". Quindi, si può affermare che CP_1 interpreta le norme citate come se il rimando del comma 10 al comma 11 dovesse intendersi riferito al diritto di adire l'autorità giudiziaria solo nel caso in cui le parti non addivengano alla conclusione del contratto.

Questa è un'interpretazione non convincente.

Le condizioni di procedibilità, come è noto, impongono dei limiti all'accesso alla tutela giurisdizionale, e quindi sono ammissibili a determinate condizioni, e in particolare purché non rendano eccessivamente difficile o non ritardino troppo l'accesso alla giustizia (cfr. Cass. S.U. 8241/2020). Anche la Corte di Giustizia (sentenza 18.3.2010, Per_1 ed altri c. Italia), pronunciandosi in merito all'art. 34 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al

servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (Direttiva Servizio universale), ha ritenuto compatibile con le previsioni di essa la normativa di uno Stato membro in forza della quale le controversie in materia di servizi di comunicazioni elettroniche tra utenti finali e fornitori di tali servizi devono formare oggetto di un tentativo obbligatorio di conciliazione extragiudiziale come condizione per la ricevibilità dei ricorsi giurisdizionali. Ha però precisato le condizioni in presenza delle quali questo deve avvenire per rispettare i principi di equivalenza e di effettività della tutela giurisdizionale, e precisamente: a) che tale procedura non conduca ad una decisione vincolante per le parti; b) che non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale; c) che sospenda la prescrizione dei diritti in questione; d) che non generi costi, ovvero generi costi non ingenti, per le parti; e) che la via elettronica non costituisca l'unica modalità di accesso a detta procedura di conciliazione; f) che sia possibile disporre provvedimenti provvisori nei casi eccezionali in cui l'urgenza della situazione lo impone.

Ed infatti, anche per rispettare tali condizioni ogni volta che la legge prevede una procedura di conciliazione stragiudiziale come condizione di procedibilità lo fa in termini espliciti, e disciplina nel dettaglio i rapporti tra procedimento di mediazione e giudizio (cfr., ad esempio, le previsioni degli artt. 5, 6 e 8 del d.lgs. 28/2010, o quelle degli artt. 3 e 4 del TICO, emanato in attuazione degli artt. 2, co. 24 lett. b) l. 481/95, e 141, co. 6 lett. c), del Codice del Consumo).

Nell'art. 43bis e nel Regolamento **CP_8**, invece, non vi è alcun riferimento al fatto che l'esperimento della procedura davanti all'Autorità integri una condizione di procedibilità, ma anzi ci sono delle previsioni di segno contrario. In particolare, la previsione dell'art. 43bis co. 10, che demanda all' **CP_8** la decisione *“anche quando una parte, pur regolarmente convocata non si è presentata”*, circostanza che invece dovrebbe a rigore determinare la chiusura negativa del procedimento di mediazione, e la previsione dell'art. 9 co. 4 del Regolamento che stabilisce l'improponibilità della procedura quando tra le parti sia già pendente un procedimento dinanzi all'Autorità giudiziaria.

Più semplicemente, allora, le previsioni dei commi 10 e 11 dell'art. 43bis non introducono alcuna condizione di procedibilità, ma devono intendersi nel senso che il primo assicura alle parti in ogni momento il diritto *“di adire l'autorità giudiziaria ordinaria”* e il richiamo a quella *“di cui al comma 11”* serve solo a individuare la competenza della Sezione specializzata in materia di impresa.

In subordine, **CP_1** chiede anche di demandare alla stessa **CP_8** la procedura di mediazione delegata ex art. 5quater d.lgs. 28/2010, ma la domanda non può essere accolta, sia perché l'Autorità non rientra tra gli organismi abilitati ex art. 16 dello stesso decreto, sia in ogni caso per ragioni di opportunità, non apparendo utilmente esperibile la procedura di mediazione in situazioni quale quella in esame, in cui la distanza tra le posizioni delle parti è così accentuata.

13. Contrarietà alla Direttiva Copyright nella parte in cui fornisce la definizione di “estratti molto brevi”.

La tesi della ricorrente è che l’aver previsto nell’art. 43bis una definizione di estratto molto breve, incidendo sulla portata di una delle cause di esclusione previste dalla direttiva, comporti una modifica del contenuto sostanziale del diritto di esclusiva in essa previsto. **Pt_1** richiama sul punto anche alcuni passaggi della Sentenza CGUE, nella parte in cui afferma che la normativa italiana non può avere *“l’effetto di modificare il contenuto sostanziale di tali diritti e, in particolare, la loro natura e la loro portata”* (par. 53), e non dispone *“di alcun margine di discrezionalità per disciplinare il contenuto sostanziale di tali diritti”* (par. 50).

La tesi non è accoglibile, semplicemente perché l’aver introdotto una definizione di estratto breve non è incompatibile con il contenuto della direttiva, indicando solo un criterio interpretativo. D’altra parte, che la nozione di estratto breve contenuta nella direttiva debba essere interpretata è pacifico, ed anzi è lo stesso considerando 58 che lo esplicita attraverso la raccomandazione *“che l’esclusione degli estratti molto brevi sia interpretata in modo da non pregiudicare l’efficacia dei diritti previsti dalla presente direttiva”*.

Ciò che rileva, quindi, è che la definizione contenuta nell’art. 43bis è sicuramente interpretabile in termini conformi alla lettera e agli obbiettivi della direttiva e non pregiudichi il raggiungimento degli obbiettivi che essa si pone.

Infatti, il definire *“estratto molto breve di pubblicazione di carattere giornalistico”* come *“qualsiasi porzione di tale pubblicazione che non dispensi dalla necessità di consultazione dell’articolo giornalistico nella sua integrità”* si allinea perfettamente con l’obiettivo di evitare che l’utilizzo on line delle pubblicazioni da parte dei prestatori di servizi, riducendo il numero degli utenti che accedono alle pubblicazioni stesse, pregiudichi gli investimenti degli editori. In questo senso, a ben vedere l’art. 43bis non apporta alcuna modifica al contenuto sostanziale del diritto, ma costituisce solo una specificazione della nozione di estratto breve, per la verità ancora molto generica e il cui riempimento è demandato all’interprete.

14. Violazione dei principi di proporzionalità nell’individuazione dei criteri di determinazione dell’equo compenso.

Anche questa prospettazione deve essere respinta.

Infatti, se è vero che la Sentenza CGUE ha affermato che gli obblighi imposti ai prestatori di servizi sono compatibili con la direttiva solo se rispettano il principio di proporzionalità, esso non può essere ritenuto violato né dall’art. 43bis né dal Regolamento **CP_8** .

Infatti, il primo al comma 8 si limita ad individuare dei criteri generali per la determinazione dell'equo compenso, quali *“numero di consultazioni online dell'articolo, degli anni di attività e della rilevanza sul mercato degli editori di cui al comma 3 e del numero di giornalisti impiegati, nonché dei costi sostenuti per investimenti tecnologici e infrastrutturali da entrambe le parti, e dei benefici economici derivanti, ad entrambe le parti, dalla pubblicazione quanto a visibilità e ricavi pubblicitari”*.

Il secondo, all'art. 4, prevede sia la definizione di una base di calcolo, basata sui ricavi pubblicitari dei prestatori di servizio derivanti dall'utilizzo online delle pubblicazioni giornalistiche al netto dei ricavi generati per l'editore dal traffico di reindirizzamento sul suo sito web, sia la determinazione del compenso in misura pari ad una aliquota dall'1% al 70% della base di calcolo, sia una serie di ulteriori criteri per individuare l'aliquota da applicare nello specifico.

Di conseguenza, il Regolamento prevede una forbice molto ampia per il calcolo dell'equo compenso, ed il tema della proporzionalità non riguarda la struttura delle norme di riferimento, ma semmai la decisione del caso concreto.

15. Violazione del principio del paese di origine e del principio di libera circolazione dei servizi.

Secondo Google, la normativa italiana di attuazione dell'art. 15 della Direttiva Copyright sarebbe in conflitto anche con il principio del paese di origine (artt. 2, 3 e 4 e allegato 1 direttiva 2000/31/CE, c.d. “Direttiva E-commerce”, attuati in Italia dal d.lgs. 70/2003) e con il principio di libera circolazione dei servizi (art. 56 TFUE e art. 16 direttiva 2006/123/CE, Direttiva Servizi, attuata in Italia dal d.lgs. 59/2010).

Questo perché il c.d. principio del paese di origine *“prevede che un ISSP sia soggetto alla legislazione e alla giurisdizione delle autorità dello Stato membro in cui è stabilito (e non anche alle diverse legislazioni e alle diverse autorità degli Stati membri dell'UE in cui presta i propri servizi)”*, ed il generale principio di libera circolazione dei servizi di cui all'art. 56 TFUE, di cui il primo è espressione, vieta *“le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione”*, da intendersi non solo come il divieto di svolgere attività, ma come qualsiasi restrizione alla libera prestazione dei servizi, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri, che sia tale da ostacolare o rendere meno attrattive le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, quali appunto sarebbero gli obblighi aggiuntivi previsti dall'art. 43bis e dal Regolamento.

Anche questa tesi deve essere disattesa.

Quanto al principio del paese d'origine, come già osservato dal Tar Lazio nella sentenza citata, *“se è vero che i paragrafi 1 e 2 dell'art. 3 della Direttiva 2001/31/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società*

dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (c.d. “Direttiva sul commercio elettronico”), prevedono che:

“1. Ogni Stato membro provvede affinché i servizi della società dell'informazione, forniti da un prestatore stabilito nel suo territorio, rispettino le disposizioni nazionali vigenti in detto Stato membro nell'ambito regolamentato.

2. Gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell'ambito regolamentato, limitare la circolazione dei servizi dell'informazione provenienti da un altro Stato membro”,

è altrettanto vero che il successivo paragrafo 3 espressamente esclude che i paragrafi 1 e 2 si applichino ai settori di cui all'allegato: e, quindi, “ai i diritti d'autore, diritti vicini e i diritti di cui alle direttive 87/54/CEE e 96/9/CEE, nonché i diritti di proprietà industriale”.

Quanto alla libera circolazione dei servizi, come si è visto la stessa CGUE ha chiarito che la previsione di un equo compenso è pienamente in linea con l'ordinamento eurounitario, e pertanto non può essere ritenuta un ostacolo indebito alle imprese che intendono operare nel nostro paese.

16. Violazione dell'obbligo di notifica previsto per l'ipotesi in cui il paese membro abbia in progetto di adottare regole tecniche.

E' infondata anche la tesi secondo cui la normativa italiana di attuazione dell'art. 15 Direttiva Copyright avrebbe dovuto essere soggetta all'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi degli artt. 5 e 6 della Direttiva 2015/1535 (Direttiva Servizi Tecnici, attuata in Italia mediante l. 317/1986, modificata dal d.lgs. 223/2017), perché essa introduce obblighi che vanno molto al di là del contenuto della Direttiva Copyright medesima.

Anche sul punto, è sufficiente richiamare quanto già osservato dal Tar Lazio laddove ha ritenuto di non sottoporre la questione alla Corte di Giustizia:

“....la parte ricorrente ha eccepito la contrarietà delle disposizioni nazionali – come sopra gravate – alla Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che prevede una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (c.d. “Direttiva Servizi Tecnici”), nella parte in cui le stesse non hanno formato, precedentemente alla relativa entrata in vigore, oggetto di notifica alla Commissione Europea.

In particolare:

- se l'art. 5, paragrafo 1, della Direttiva stabilisce che “fatto salvo l'articolo 7, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una

semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto”

- e se il successivo art. 6 differisce “l’adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui la CP_9 ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1”, sarebbe, nel caso in esame, mancata tale preventiva notifica.

Assume al riguardo CP_1 che le censurate disposizioni nazionali rientrerebbero nell’ambito definitorio della “regola tecnica”, di cui alla lett. f) della richiamata Direttiva, in quanto:

- se per «regola tecnica» deve intendersi “una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all'articolo 7, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi”

- costituiscono in particolare regole tecniche de facto:

“i) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

ii) gli accordi facoltativi dei quali l'autorità pubblica è parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;

iii) le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l'osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; non sono contemplati le specificazioni tecniche, o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale”.

Se, sulla base della riportata declaratoria, non è invero dato rinvenire, nelle contestate disposizioni nazionali, alcun elemento suscettibile di ricondurne l’ambito applicativo nel quadro delle c.d. “regole tecniche” (per come individuate nella Direttiva di cui sopra), a diverse considerazioni non è dato

pervenire neppure a seguito della lettura della “Guida alla procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione”, dalla parte ricorrente in proposito citata nell’atto introduttivo del giudizio.

Fermo il carattere espressamente non vincolante della “Guida” all’esame, va rilevato come essa, alla pag. 17, annoveri, “Tra gli esempi di misure che possono costituire una regola sui servizi della società dell’informazione ... le misure relative alle condizioni per intraprendere un’attività (ad esempio, le regole relative allo stabilimento dei fornitori di servizi, e in particolare quelle relative al regime di autorizzazione o di licenza); [le] misure relative alle condizioni per esercitare un’attività online (ad esempio, divieto generale di promozione commerciale o di certe forme di pubblicità, requisiti di registrazione, divieto di pubblicare certi tipi di informazioni); [le] misure riguardanti il fornitore di servizi online (ad esempio, requisiti relativi all’esperienza professionale richiesta per essere un consulente fiscale online); [le] misure relative alla fornitura di servizi online (ad esempio, leggi che stabiliscono le tariffe massime applicabili, assicurazione obbligatoria o obblighi di segnalazione) e [le] misure relative al destinatario di tali servizi (ad esempio, partecipazione limitata a determinate fasce d’età, misure applicabili a specifiche categorie di destinatari, come i minori); e anche l’estensione della gestione esclusiva di alcuni giochi d’azzardo attribuita ad un ente pubblico per l’intero territorio nazionale a quella effettuata su Internet”.

Ritiene il Collegio che né la procedura, il cui svolgimento è previsto dalla normativa nazionale anzidetta dinanzi ad CP_8 al fine della determinazione dell’equo compenso dovuto agli editori di giornale, né gli obblighi di messa a disposizione di dati, siano suscettibili nella (peraltro esemplificativa, e, si ribadisce, comunque non vincolante) declaratoria di cui sopra”.

Pt_1 in questa sede, insiste nel riproporre la questione anche a questo giudice, richiamando Corte di giustizia 12 settembre 2019, Controparte_11, C-299/17, sentenza resa nell’ambito di una controversia che riguardava proprio la normativa tedesca introdotta a tutela degli editori da cui ha poi tratto ispirazione la Direttiva Copyright, e che aveva ritenuto che la disposizione nazionale tedesca “che vieta ai soli gestori commerciali di motori di ricerca e ai prestatori commerciali di servizi che analogamente sviluppano contenuti editoriali di mettere a disposizione del pubblico prodotti editoriali o loro parti (eccetto singole parole e brevissimi estratti di testo), costituisce una «regola tecnica» ai sensi di tale disposizione, il cui progetto deve essere oggetto di previa comunicazione alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, primo comma della direttiva 98/34, come modificata dalla direttiva 98/48”.

In realtà, la fattispecie esaminata dalla CGUE nella sentenza citata e quella all’esame di questo Tribunale non sono sovrapponibili. In quell’occasione, infatti, la Corte ha vagliato una normativa

nazionale che imponeva, all'attività dei gestori dei motori di ricerca, dei limiti in allora non previsti dall'ordinamento comunitario, mentre nella fattispecie la normativa nazionale recepisce i limiti imposti dalla Direttiva Copyright, e dunque non è soggetta all'obbligo di preventiva comunicazione in virtù dell'eccezione all'obbligo di notifica prevista, dall'art. 7, par, 1, lett. a) della Direttiva Servizi Tecnici, per gli atti nazionali di recepimento di atti vincolanti dell'Unione.

Nella fattispecie, le novità introdotte dalla normativa nazionale sono essenzialmente la previsione dell'equo compenso e le regole per la sua determinazione, ma nessuna di queste può considerarsi regola tecnica per le ragioni già illustrate dal TAR Lazio.

17. Violazione degli artt. 11 e 117 Cost. per effetto dei sopra riportati conflitti con la normativa europea.

Da quanto osservato ai punti precedenti in ordine all'assenza di conflitti tra normativa italiana e Direttiva Copyright deriva, naturalmente, che non sono violate neppure le norme costituzionali che prescrivono l'adempimento degli obblighi internazionali.

18. Violazione degli artt. 76 e 77 Cost. per eccesso di delega, e del principio stabilito dall'art. 32 della legge n. 234/2012.

La premessa è che la legge delega prevedeva che: *“Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici”*, e dettava al governo i seguenti principi e criteri direttivi: *“- (h) prevedere, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790, che nel caso di utilizzo online delle pubblicazioni di carattere e giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione trovino adeguata tutela i diritti degli editori, tenendo in debita considerazione i diritti degli autori di tali pubblicazioni”; - (i) definire il concetto di «estratti molto brevi» in modo da non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni”; - (l) definire la quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l'utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico di cui all'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/790, destinata agli autori, tenendo in particolare considerazione i diritti di questi ultimi”*.

A sua volta, l'art. 32 della legge n. 234/2012, che la legge delega richiama, prevede il c.d. divieto di gold plating, espresso nei seguenti termini: *“Gli atti di recepimento di direttive dell'Unione Europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse”*. Il comma 24ter dello stesso articolo definisce *“i livelli di regolazione superiori”* come: *“a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive; b) l'estensione dell'ambito soggettivo*

o obiettivo di applicazione di regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari; c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure, meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive". Il co. 24quater, infine, prevede «l'amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria».

L'analisi d'impatto della regolamentazione dello schema di decreto legislativo, nella fattispecie, rappresenta proprio che *«è necessario introdurre nell'ordinamento giuridico nazionale modifiche e integrazioni alla normativa in materia di diritto d'autore e diritti connessi»,* giacché *«si vogliono raggiungere i seguenti obiettivi specifici: [...] introdurre forme di indennizzo delle utilizzazioni digitali che sfuggono al controllo degli autori determinando una perdita di introiti a vantaggio esclusivo degli intermediari; aumentare la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi nei confronti degli intermediari (produttori e editori) attraverso l'introduzione di principi di equa remunerazione, trasparenza, diritto di revoca e meccanismi di adeguamento dei compensi».*

Pt_1 sul punto, richiamata Corte Cost. 100/2020 nella parte in cui afferma che: *“La ratio del divieto [...] è quella di impedire l'introduzione, in via legislativa, di oneri amministrativi e tecnici, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa comunitaria, che riducano la concorrenza in danno delle imprese e dei cittadini”,* ritiene che l'art. 43bis e il Regolamento siano frutto di eccesso di delega, perché inseriscono *“norme ultronee rispetto a quelle necessarie per recepire l'art. 15 della Direttiva Copyright”,* nella parte in cui è *“previsto l'equo compenso, gli obblighi in capo ai prestatori di servizi, i poteri regolatori e sanzionatori dell' CP_8 , i criteri di determinazione del compenso, la definizione di estratti molto brevi non coerente con la normativa comunitaria”.*

Neppure tale tesi è condivisibile.

Infatti, la previsione dell'equo compenso e le norme regolamentari per il suo calcolo di per sé non violano l'art. 76 Cost., essendo pienamente compatibili con la legge delega nella parte in cui impone al legislatore delegato di far sì che *“nel caso di utilizzo online delle pubblicazioni di carattere e giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione trovino adeguata tutela i diritti degli editori”.*

Quanto al c.d. divieto di gold plating, in verità nella fattispecie sono esplicitate nell'analisi di impatto le ragioni che giustificano l'eccezione, con la conseguenza che è applicabile l'art. 1 co. 24quater sopra citato. Quindi, non vi è stata alcuna violazione dell'art. 32 l. 234/2012, e la legge delega è stata rispettata anche sotto tale profilo.

19. Violazione dell'art. 3 Cost. per la possibile discriminazione rispetto ai prestatori di servizi operanti in altri paesi.

Non è condivisibile neppure la tesi secondo cui *“il superamento dei livelli minimi di regolazione richiesti dalla direttiva implica un ingiustificato aggravio procedimentale ed economico per i prestatori di servizi operanti in Italia rispetto a quelle operanti in altri Stati membri dell'Unione Europea, tanto da determinare una discriminazione a rovescio, suscettibile di illegittimità ex art. 3 Cost.”*.

Infatti, il precetto della Carta impone che l'ordinamento italiano tratti in maniera uguale situazioni omogenee, non che assicuri parità di trattamento rispetto agli ordinamenti di altri paesi.

20. Violazione degli artt. 24, 25 e 102 Cost., per le previsioni autoritative sull'equo compenso e sull'obbligo di fornire i dati rilevanti.

Anche in questo caso non può essere condivisa l'idea, prospettata dalla ricorrente, che le previsioni citate obblighino le parti a sottoporsi a una forma di arbitrato obbligatorio.

Al paragrafo 9 si è già ricordato che per la giurisprudenza della Corte Costituzionale, della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione, la previsione di strumenti deflattivi di mediazione, anche obbligatoria, non costituisce violazione del diritto di difesa previsto dalla Carta Ue e dalla Carta Costituzionale, purché non limiti eccessivamente l'accesso alla tutela giurisdizionale. Nella fattispecie queste condizioni sono pienamente rispettate, posto che è espressamente prevista la facoltà delle parti di adire in ogni momento l'autorità giudiziaria, e le decisioni dell' CP_8 non hanno alcuna forza vincolante.

21. Violazione del principio del principio del *ne bis in idem*.

Pt_1 sostiene che questo avverrebbe perché *“i poteri attribuiti ad CP_8 dalla normativa si sovrappongono a quelli dell'Autorità giudiziaria, determinando una possibilità di decisione duplicativa sulle medesime situazioni”*.

In realtà così non è, non essendovi alcun rischio di sovrapporre le decisioni per quanto osservato al paragrafo precedente.

22. Violazione del principio di libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost.

Sul punto, la tesi di Pt_1 è la normativa italiana di attuazione contrasti *“con il principio di libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost., per ragioni analoghe a quelle illustrate in relazione ai principi di autonomia privata e di libera iniziativa economica di cui agli artt. 16 e 52 Carta di Nizza e del principio di libera concorrenza di cui all'art. 119 TFUE”*, in quanto limitare l'autonomia contrattuale si risolve in un limite alla libertà di impresa, e dunque *“è legittimo, perciò, solo se preordinato al raggiungimento degli scopi previsti o consentiti dalla Costituzione”*

Anche in questo caso si tratta di prospettazione non condivisibile, perché l'art. 43bis non pone alcun limite all'iniziativa economica di **Pt_1** ma semplicemente gli impone, nel caso voglia utilizzare le pubblicazioni giornalistiche nei propri motori di ricerca, di corrispondere un equo compenso agli editori. Si tratta semplicemente di un bilanciamento tra la libertà di impresa dei prestatori di servizi e quella degli editori medesimi, i cui investimenti sarebbero altrimenti compromessi.

La stessa sentenza della CGUE del 13 maggio ha escluso ogni violazione degli artt. 16 e 52 della Carta dell'Unione, affermando che *“nei limiti in cui sia possibile interpretare la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale nel senso che l'«equo compenso» da essa previsto sia inteso come il corrispettivo economico liberamente deciso dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico e dai prestatori di servizi della società dell'informazione, non si può ritenere che tale normativa comporti una limitazione dell'esercizio della libertà d'impresa di tali prestatori”* (par. 89), e che sia l'obbligo di comunicare taluni dati imposto ai prestatori di servizi della società dell'informazione, pena l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, sia quello loro imposto di non limitare la visibilità delle pubblicazioni di carattere giornalistico nei risultati di ricerca nel corso delle trattative, così come i poteri conferiti all' **CP_8** al riguardo, pur in astratto idonei a limitare l'esercizio della loro libertà d'impresa garantita dall'articolo 16 della Carta, in concreto sono giustificati perché sono previsti dalla legge, non comportano una compressione assoluta delle facoltà dei prestatori di servizi di far valere i loro interessi nell'ambito di un rapporto contrattuale, rispondono ad interessi generali collegati al raggiungimento degli obiettivi della Direttiva, rispettano il principio di proporzionalità (par. 90-98).

23. La visualizzazione dei contenuti all'interno dei motori di ricerca non costituisce una comunicazione al pubblico.

Secondo la parte ricorrente, nella fattispecie non ricorrerebbe alcuno dei due requisiti necessari per integrare la fattispecie di *“comunicazione al pubblico”* rilevante ai sensi dell'art. 3 Direttiva InfoSoc (e quindi ai sensi dell'art. 16 l.a. richiamato dall'art. 43-bis l.a.), ossia l'atto di comunicazione di un'opera con mezzi tecnici nuovi rispetto a quelli usati dall'editore, e il suo rivolgersi a un pubblico diverso da quello contemplato dall'editore stesso. Questo perché la visualizzazione dei contenuti delle convenute nei motori di ricerca avverrebbe sempre con gli stessi mezzi tecnici utilizzati dall'editore, ossia *“parti delle pagine web dei Siti, ed è effettuata, come nel caso della comunicazione iniziale, su Internet”*, e perché la comunicazione non riguarderebbe un pubblico nuovo, posto che *“gli utenti che sono stati successivamente indirizzati alle opere inizialmente comunicate fanno parte del pubblico preso in considerazione dai titolari dei diritti quando hanno autorizzato la comunicazione iniziale”*.

Anche questa prospettazione deve essere disattesa.

In realtà la stessa sentenza CGUE 9.3.2021, VG Bild/Kunst, citata da Google a sostegno della sua tesi, offre indicazioni sufficienti per arrivare alla soluzione opposta. In quella sede, infatti, la Corte ha chiarito che:

- *“la nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, deve essere intesa, come indicato al considerando 23 di tale direttiva, in senso ampio, come comprendente qualsiasi comunicazione al pubblico non presente nel luogo di origine della comunicazione e quindi qualsiasi trasmissione o ritrasmissione, di tale natura, di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, compresa la radiodiffusione (sentenza del 19 dicembre 2019, *Nederlands Uitgeversverbond e Groep Algemene Uitgevers*, C-263/18, EU:C:2019:1111, punto 49 e giurisprudenza citata)”* (par. 26);
- *questo al fine di assicurare il raggiungimento dell’obiettivo principale della direttiva, che “è la realizzazione di un elevato livello di protezione a favore degli autori, consentendo a questi ultimi di ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, in particolare in occasione di una comunicazione al pubblico (v., in tal senso, sentenza del 7 agosto 2018, *Per_2* C-161/17, EU:C:2018:634, punto 18 e giurisprudenza citata)”* (par. 27);
- *“la nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, combina due elementi cumulativi, ossia un atto di comunicazione di un’opera e la comunicazione di quest’ultima a un pubblico [sentenze del 2 aprile 2020, *Stim e SAMI*, C-753/18, EU:C:2020:268, punto 30 e giurisprudenza citata, nonché del 28 ottobre 2020, *BY (Prova fotografica)*, C-637/19, EU:C:2020:863, punto 22 e giurisprudenza citata]”* (par. 29);
- *“è idoneo a costituire un atto di comunicazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 qualsiasi atto con il quale un utilizzatore, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, dia accesso a opere protette [v., in tal senso, sentenze del 2 aprile 2020, *Stim e SAMI*, C-753/18, EU:C:2020:268, punto 32 nonché giurisprudenza citata, e del 28 ottobre 2020, *BY (Prova fotografica)*, C-637/19, EU:C:2020:863, punto 23 nonché giurisprudenza citata]”* (par. 30);
- *“per rientrare nella nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi di tale disposizione, le opere protette devono effettivamente essere comunicate ad un pubblico, dato che detta comunicazione riguarda un numero indeterminato di destinatari potenziali (sentenza del 19 dicembre 2019, *Nederlands Uitgeversverbond e Groep Algemene Uitgevers*, C-263/18, EU:C:2019:1111, punto 66 e giurisprudenza citata) e coinvolge un numero di persone piuttosto considerevole (sentenza del 29 novembre 2017, *VCAST*, C-265/16, EU:C:2017:913, punto 45 e giurisprudenza citata)”* (par. 31);

- *“Per essere qualificata come «comunicazione al pubblico», occorre inoltre che la comunicazione dell’opera protetta sia effettuata secondo una modalità tecnica specifica, diversa da quelle fino ad allora utilizzate o, in mancanza, presso un pubblico nuovo, vale a dire un pubblico che non sia già stato preso in considerazione dal titolare del diritto d’autore quando ha autorizzato la comunicazione iniziale della sua opera al pubblico (sentenza del 19 dicembre 2019, *Nederlands Uitgeversverbond e Groep Algemene Uitgevers*, C-263/18, EU:C:2019:1111, punto 70 e giurisprudenza citata)”* (par. 32).

Dunque, in primo luogo occorre considerare che i due requisiti, la modalità tecnica specifica o il rivolgersi a un pubblico nuovo, sono alternativi e non cumulativi, e quindi sarebbe sufficiente che ne ricorra uno. Nella fattispecie, peraltro, essi ricorrono entrambi.

Per quanto riguarda il primo, è evidente che la comunicazione effettuata sul motore di ricerca ha caratteristiche tecniche molto diverse da quella effettuata sul sito dell’editore, perché, pur avvenendo entrambe all’interno del medesimo contenitore rappresentato dalla rete internet, la prima è il risultato di un procedimento di ricerca che passa attraverso queries e algoritmi, avviene per estratto della pubblicazione, contiene un link di collegamento alla stessa, è effettuata in una pagina che contiene diversi risultati di ricerca.

Per quanto riguarda il secondo, è vero che CGUE 13.2.2014, *Svensson/Retriever*, ha affermato che il concetto di “pubblico” previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 “*si riferisce ad un numero indeterminato di destinatari potenziali e comprende, peraltro, un numero di persone piuttosto considerevole*”, che “*per ricadere nella nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, occorre che una comunicazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, riguardante le stesse opere della comunicazione iniziale ed effettuata in Internet come la comunicazione iniziale, quindi con le stesse modalità tecniche, sia rivolta ad un pubblico nuovo, cioè ad un pubblico che i titolari del diritto d’autore non abbiano considerato, al momento in cui abbiano autorizzato la comunicazione iniziale al pubblico*”, per concludere nel senso che “*la messa a disposizione delle opere di cui trattasi tramite un collegamento cliccabile, come quello esaminato nel procedimento principale, non porta a comunicare le opere di cui trattasi ad un pubblico nuovo*”, perché la comunicazione iniziale effettuata dal titolare del diritto era indirizzata “*al complesso dei potenziali visitatori del sito considerato, poiché, essendo a conoscenza del fatto che l’accesso alle opere su tale sito non era assoggettato ad alcuna misura restrittiva, tutti gli internauti potevano avere liberamente accesso ad esse*”.

Questo principio, però, non pare perfettamente sovrapponibile al caso in esame, perché la comunicazione fatta da Google non si limita al collegamento ipertestuale, ma contiene un estratto della

pubblicazione giornalistica che è il risultato di una chiave di ricerca impostata dall'utente. Quindi, mentre la pubblicazione originaria fatta dall'editore è indirizzata a tutti i potenziali visitatori del suo sito, la pubblicazione fatta dai gestori dei motori di ricerca si rivolge a un pubblico diverso, perché non fidelizzato, o comunque in origine non interessato, al singolo editore. D'altra parte, si deve altrimenti ritenere che qualsiasi pubblicazione effettuata sul web senza barriere all'accesso, posto che si rivolge potenzialmente a tutti gli utenti di internet, possa essere liberamente riprodotta da chiunque, il che è proprio l'obiettivo che la Direttiva Copyright si propone di evitare. Non a caso, l'art. 15 di essa riconosce tutela agli editori di giornali non a fronte delle comunicazioni al pubblico delle loro opere da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione, ma *“per l'utilizzo online”* che essi ne fanno, formula più ampia e che ovviamente intende coprire proprio il fenomeno dei motori di ricerca.

24. L' esclusione dalla protezione di i) collegamenti ipertestuali, (ii) singole parole o estratti molto brevi, (iii) semplici fatti riportati nelle pubblicazioni di carattere giornalistico, (iv) i titoli.

Si tratta, probabilmente, delle questioni più complesse tra quelle da decidere in questa prima fase.

Pt_1 infatti, sostiene che nel merito, pur superate tutte le questioni già esaminate, in ogni caso l'utilizzo che essa fa degli articoli delle pubblicazioni giornalistiche nei suoi motori di ricerca ricade nelle esclusioni previste dalla Direttiva, e dall'art. 43bis l.a., per collegamenti ipertestuali, singole parole o estratti molto brevi, semplici fatti riportati nelle pubblicazioni di carattere giornalistico, i titoli.

25. Collegamenti ipertestuali.

Riservata al paragrafo successivo ogni considerazione sulla portata del concetto di estratto breve, in primo luogo si può osservare che è sicuramente fondata l'esclusione dei meri collegamenti ipertestuali, perché espressamente prevista dalle norme citate.

La questione, però, non assume rilevanza nella fattispecie in esame, in cui la pretesa del compenso deriva dall'utilizzo degli estratti, non dall'inserimento di link cliccabili.

26. Fatti.

L'esclusione relativa ai *“fatti”*, anch'essa espressamente prevista dal considerando 57 della Direttiva, è ugualmente corretta, ma non appare invocabile nella fattispecie in esame, in cui è irrilevante.

Infatti, quando la Direttiva Copyright afferma che *“I diritti concessi agli editori di giornali non dovrebbero essere estesi [...] ai semplici fatti riportati nei giornali”* (cons. 57), vuol semplicemente affermare il principio per cui nessun editore può pretendere l'esclusiva sulla narrazione di un fatto, ma questo non esclude che invece abbia protezione il testo specifico della pubblicazione con cui quel fatto è riportato e/o commentato, posto che la narrazione e il commento, insieme alla ricerca e selezione dei fatti di interesse, costituiscono l'in sé dell'attività giornalistica.

27. Titoli.

Per quanto riguarda infine i titoli, la tesi della ricorrente è che il loro utilizzo sia legittimo *“sia perchè generalmente ricade nelle esclusioni sopra indicate e gli editori di stampa spesso specificano essi stessi il testo del link attraverso l’“header” o il “tag title” nel codice sorgente dei loro siti web, sia perchè non viola in ogni caso i diritti esclusivi sul titolo previsti dall’art. 100 l.a.”*, quest’ultima considerazione supportata da riferimenti a giurisprudenza di merito che esclude la tutelabilità dei titoli come opera dell’ingegno.

Salvo quanto si osserverà al paragrafo seguente sul concetto di estratto breve, per il resto si tratta di argomentazioni non pertinenti, posto che l’art. 100 l.a., e l’elaborazione giurisprudenziale che ne consegue, si riferiscono appunto ai titoli di opere dell’ingegno, e alla funzione distintiva che essi acquistano rispetto all’opera stessa. Non a caso, l’art. 100 l.a., all’ultimo comma, tratta dei titoli dei giornali o delle riviste, che distinguono ciascuna pubblicazione dalle altre, non dei titoli dei singoli articoli.

Questi ultimi, invece, assumono una funzione ben diversa, e precisamente quella di presentare i contenuti essenziali dell’articolo, e di invogliare e preparare l’utente alla lettura. Il titolo, quindi, è parte integrante della singola pubblicazione, e come tale riceve tutela a norma dell’art. 15 della Direttiva nella stessa misura in cui la ricevono tutte le altre componenti del singolo articolo di stampa.

28. Gli estratti brevi.

Secondo Google, i c.d. snippet, ossia gli estratti degli articoli visualizzati nelle pagine dei motori di ricerca, non soddisfano i requisiti previsti dall’art. 43bis co. 7 l.a., perché non esentano l’utente dalla necessità di leggere l’articolo cui rinviano.

Sul tema, si deve subito osservare che la formulazione dell’art. 43bis, nella parte in cui definisce l’estratto breve come *“qualsiasi porzione di tale pubblicazione che non dispensi dalla necessità di consultazione dell’articolo giornalistico nella sua integrità”*, non è di immediata lettura, perché non chiarisce cosa debba intendersi per *“necessità di consultare l’articolo giornalistico nella sua integrità”*, e quindi quando sia ipotizzabile la dispensa da essa. Infatti, è evidente che qualsiasi estratto di un articolo non dispensa dalla lettura dello stesso, se di esso si vuole cogliere e approfondire ogni contenuto, e che invece si può sempre prescindere dalla lettura integrale, se ci si accontenta di minore approfondimento. E’ altrettanto evidente che, più breve è l’estratto, minore sarà il livello di approfondimento che offre, con la conseguenza che man mano che si riduce l’estensione di esso, progressivamente aumenta l’esigenza di leggere integralmente la pubblicazione. Ciò non di meno nulla esclude che anche un estratto breve appaghi la ricerca dell’utente.

Prima di approfondire quest’ultima affermazione, si deve allora ricordare che il criterio interpretativo generale dell’art. 43bis è quello offerto dal considerando 58 della Direttiva, sopra già riportato.

In esso, si afferma che *“l'utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione non compromette necessariamente gli investimenti effettuati dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico nella produzione di contenuti”* e per questo *“È pertanto opportuno prevedere che l'utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico non rientri nell'ambito dei diritti previsti dalla presente direttiva”*. E' significativo che il legislatore europeo non abbia individuato alcun limite quantitativo, circostanza che si spiega perché un criterio interpretativo prettamente ancorato a un numero di lettere o parole rischierebbe di essere del tutto inefficace, non permettendo di apprezzare la specificità di ogni situazione. Ed infatti, affermare che l'estratto breve *“non compromette necessariamente gli investimenti”* significa implicitamente ammettere che potrebbe anche comprometterli. Per questo, il considerando si conclude con la previsione di un criterio ermeneutico prettamente funzionale, nella parte in cui raccomanda che *“...è importante che l'esclusione degli estratti molto brevi sia interpretata in modo da non pregiudicare l'efficacia dei diritti previsti dalla presente direttiva”*.

Nello stesso senso si esprime la sentenza della Corte Olandese prodotta da Google come doc. 81: *“Neither the DSM Directive nor the explanatory memorandum to Article 7b Wnr provides a numerical criterion to define individual words or very short fragments. The standard is that the number of words used should not undermine the Publishers' investments, but it is not intended that the Publishers monopolize factual information”*.

In definitiva, quindi, il concetto di *“estratto breve”* deve essere interpretato nel senso che è tale quello che non pregiudichi l'efficacia dei diritti previsti dalla Direttiva e non comprometta gli investimenti degli editori, assicurando che gli stessi ricevano dai loro investimenti il ritorno necessario ad assicurare la sostenibilità dell'industria giornalistica.

Alla luce di questo criterio ermeneutico, occorre allora considerare che spesso un estratto, per quanto breve, contiene già una notizia, un commento o un'opinione di senso compiuto, appropriandosi in questo modo dei risultati degli investimenti posti in essere dagli editori per ricercare, selezionare, esporre al pubblico e commentare i fatti di rilievo per la società dell'informazione.

Pertanto, nel valutare se l'estratto arriva a questo risultato, di volta in volta dovrà considerarsi unitariamente il contenuto complessivo del titolo e dello snippet. Infatti, nessuna parte della direttiva distingue tra essi e consente un'interpretazione che li consideri separatamente l'uno dall'altro. Ciò che assume rilievo è la parte complessiva della pubblicazione che è riprodotta nei motori di ricerca.

Si considerino ora gli stessi esempi portati dalle parti nei rispettivi atti:

URL →  La Stampa
<https://finanza.lastampa.it/News/2024/03/27/piagg...>

TITOLO → **Piaggio, Mattarella riceve i vertici per i 140 anni della società**

SNIPPET → 27 mar 2024 — Il Presidente della Repubblica, **Sergio Mattarella**, ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il Presidente esecutivo del Gruppo ...

 la Repubblica

Migranti, licenziati i lavoratori dei centri in Albania. Piantedosi: "Non li svuoteremo"

I contratti dei lavoratori sono stati annullati. Il ministro però ribadisce che i centri riprenderanno a funzionare.

[Visita >](#)

[Condividi](#) [Salva](#) [Commenti](#)

In entrambi i casi, sono riportate due notizie che, per quanto stringate, sono complete, o per così dire autosufficienti:

- nel primo caso, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Quirinale i vertici della Piaggio per celebrare i 140 anni della società;
- nel secondo caso, sono stati licenziati i lavoratori dei centri di accoglienza in Albania.

Si tratta quindi di situazioni in cui l'utente potrebbe essere distolto dall'accedere al sito dell'editore per leggere la notizia, ritenendo già soddisfatto il suo bisogno di informazione, e che quindi, per quanto osservato fin qui, non possono rientrare nell'esclusione prevista per gli "estratti brevi".

Infatti, come anticipato all'inizio del paragrafo, a fronte di situazioni di questo tipo, se una parte degli utenti vorrà approfondire l'esame della pubblicazione, un'altra parte, in misura diversa a seconda di variabili complesse (abitudini, livello di istruzione, tempo disponibile, etc.), si accontenterà della notizia o del commento in formato ridotto. Quest'ultima considerazione, oltre che frutto di comune esperienza, emerge anche da studi indipendenti citati nella delibera adottata dall' [CP_8](#) nel procedimento di determinazione dell'equo compenso dovuto da [CP_1](#) a [CP_1](#) (doc. 8 res.): *"dal lato della domanda, è sempre crescente la fetta di popolazione che si ritiene soddisfatta dalla lettura delle notizie direttamente da search o da social network, senza cliccare effettivamente sul sito dell'editore generando traffico di "referral". Il Parlamento europeo ha pubblicato diversi studi sul consumo dell'informazione online. Già nel 2016, l'Eurobarometro 437, intitolato "Internet users' preferences for accessing content online" ha evidenziato che il 21% della popolazione europea utilizza i motori di*

ricerca per informarsi e il 14% ha utilizzato i servizi di aggregazione di notizie online che forniscono estratti e collegamenti ad articoli derivanti da una varietà di siti web di giornali. Oltre un quarto degli intervistati in Italia (29%) utilizza principalmente i motori di ricerca per accedere alle notizie online. Circa la metà degli intervistati ha affermato di sfogliare e leggere le principali notizie del giorno senza far click sui collegamenti per accedere a tutti gli articoli (47%) mentre circa l'altra metà clicca sui link disponibili per leggere tutti gli articoli sulla pagina web dell'editore (45%)".

29. Nozione conclusiva di estratto breve.

In altri termini, allora, si può concludere che la nozione di estratto breve è qualitativa e non quantitativa, nel senso che, a prescindere dal numero di parole, non costituisce estratto breve, soggetto alla clausola di esclusione di cui all'art. 43bis, ogni estratto di una pubblicazione che riporti una notizia, un commento o un'opinione con senso compiuto. Questo perché in casi del genere l'utilizzo della pubblicazione per estratto, anche se breve in termini di numero di lettere, potrebbe soddisfare il bisogno di informazione di parte dell'utenza e potenzialmente ridurre il numero di coloro che accedono alle pubblicazioni in forma integrale, così rischiando di compromettere gli investimenti fatti da [CP_1](#) per pubblicare i giornali.

30. Rinvio alla prosecuzione del giudizio.

La misura in cui questo avviene non è rilevante ai fini dell'interpretazione del concetto di "estratto breve", e, per quanto possibile, potrà essere approfondita nella prosecuzione del giudizio, se e per quanto si riveli necessario ai fini della determinazione del compenso.

31. I precedenti di altre Corti sul tema degli estratti brevi.

Per completezza, si deve osservare che le conclusioni sin qui raggiunte non sono inficiate dalla lettura dei precedenti delle autorità giudiziarie ungheresi e olandesi, citati da Google (doc. 51,52 e 81 ric.).

Infatti, anche a prescindere dalle ovvie peculiarità dei rispettivi ordinamenti, nessuna delle due pronunce contiene motivazioni di forza persuasiva tale da far modificare le conclusioni sin qui raggiunte.

La Corte di Amsterdam arriva ad includere gli snippet nella causa di esclusione sulla base di un dato quantitativo (150 caratteri corrispondenti a circa 20 parole) e del fatto che, nella fattispecie al suo esame, gli editori non hanno dimostrato che estratti di quelle dimensioni comprometterebbero i loro investimenti e si riferissero a contenuti accessibili a pagamento.

Invece, come già osservato, questo Tribunale ritiene che nella fattispecie vi sia la prova che l'uso fatto da Google delle pubblicazioni giornalistiche possa compromettere gli investimenti degli editori.

La Corte d'Appello di Budapest, nel caso a lei sottoposto, arriva anch'essa ad escludere gli snippet dall'ambito di applicazione della Direttiva, ma con diverso percorso motivazionale, perché ha ritenuto

che le pubblicazioni effettuate nei motori di ricerca contenessero esclusivamente fatti, singole frasi o frammenti incompleti di frase, non meritevoli di tutela perché, in un'ottica di bilanciamento di interessi, l'interpretazione di estratto breve deve essere tale da non ostacolare la libera circolazione delle informazioni rendendo sproporzionatamente difficile per gli utenti del motore di ricerca verificare la pertinenza dei risultati ottenuti, perché questo limiterebbe il loro accesso alle notizie e ai fatti ricercati.

Al di là delle caratteristiche specifiche di quella vicenda processuale, in generale un'affermazione di principio di questo tipo non sembra conforme agli obbiettivi individuati dal già citato considerando 58, di non compromettere i diritti e gli investimenti degli editori, proprio perché è questa condizione, non l'ampiezza dell'uso degli snippet, che, garantendo la libertà e il pluralismo degli organi di informazione, assicura la circolazione di notizie attendibili e l'accesso alle stesse da parte dei cittadini dell'Unione.

32. CP_1 vrebbe comunque autorizzato l'utilizzo dei suoi articoli da parte di Pt_1

La questione dedotta da Pt_1 secondo cui CP_1 l'avrebbe autorizzata all'uso dei suoi articoli attraverso il *Robots Exclusion Protocol* e i *meta tag*, è del tutto irrilevante.

Infatti, questo, se anche fosse vero, non implicherebbe in alcun modo che la resistente abbia anche rinunciato al compenso a lei spettante per il predetto uso.

33. Rinvio alla prosecuzione del giudizio.

Le ultime questioni dedotte dalle parti, in quanto strettamente connesse con il tema della quantificazione del compenso spettante a CP_1 saranno trattate unitamente ad esso nella sentenza definitiva.

Si tratta in particolare della natura di pubblicazione giornalistica di alcuni dei siti editi dal CP_1 [...] del diritto al compenso per le testate che CP_1 ha ceduto, della decorrenza del diritto all'equo compenso.

34. Conclusione.

In conclusione, è accertata la sussistenza del diritto, in capo alla parte resistente, di ricevere l'equo compenso previsto dall'art. 43bis l.a.

Pertanto, devono essere respinte le domande di accertamento negativo proposte dalla parte ricorrente ai punti 2, 3 e 4 delle conclusioni, ed accolta la domanda riconvenzionale, limitatamente all'accertamento dell'esistenza del diritto.

Resta impregiudicata ogni questione relativa alla sua determinazione, e alle questioni connesse di cui al punto 33, per la cui soluzione la causa deve essere rimessa sul ruolo davanti al giudice istruttore.

Il tema dell'abuso di dipendenza economica è assorbito.

P.Q.M.

Il Tribunale, pronunciando in modo non definitivo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:

- respinge le domande di accertamento negativo formulate da *Parte_1* e *Parte_2* [...], e, in accoglimento della domanda riconvenzionale di *Controparte_1* accerta il diritto della parte resistente all'equo compenso ex art. 43bis l. 633/1941, impregiudicata la decisione sulle pubblicazioni di cui è contestata la natura giornalistica, su quelle cedute a terzi e sulla data di decorrenza del diritto;
- rimette la causa in fase istruttoria davanti al G.I. per la prosecuzione del giudizio ai fini della determinazione del compenso e della decisione sulle restanti domande.

Così deciso in Torino, camera di consiglio del 8 luglio 2026.

Giudice est.

Stefano Demontis

Presidente

Lorenza Calcagno